

**Oggetto**

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26), e del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 1), e, dall'altro, della decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119 (GU L 111, pag. 91), del regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU L 111, pag. 33), della decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU L 24, pag. 16), e del regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento n. 208/2014 (GU L 24, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

**Dispositivo**

- 1) *La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, come modificata dalla decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119, e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento n. 208/2014, sono annullati nei limiti in cui riguardano il sig. Oleksii Mykolayovych Azarov.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Azarov, per quanto riguarda la domanda di annullamento formulata nel ricorso.*
- 4) *Il sig. Azarov è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio, per quanto riguarda la domanda di annullamento formulata nella memoria di adeguamento delle conclusioni.*
- 5) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 223 del 14.7.2014.

**Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2016 — Davó Lledó /UAMI —  
Administradora y Franquicias América e Inversiones Ged (DoggiS)**

(Causa T-335/14) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo DoggiS — Marchi nazionali figurativi anteriori DoggiS — Marchi nazionali denominativi anteriori DOGGIS e DOGGIBOX — Marchi nazionali figurativi anteriori raffiguranti un personaggio a forma di hot dog — Elementi di prova complementari prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Articolo 76 del regolamento (CE) n. 207/2009 — Malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale»]**

(2016/C 098/47)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: José-Manuel Davó Lledó (Cartagine, Spagna) (rappresentante: J.-V. Gil Martí, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

*Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Administradora y Franquicias América, SA (Santiago, Cile) e Inversiones Ged Ltda (Santiago)*

### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 13 marzo 2014 (procedimento R 1824/2013-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra, da un lato, la Administradora y Franquicias América, SA e la Inversiones Ged Ltda e, dall'altro, il sig. José-Manuel Davó Lledó

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. José-Manuel Davó Lledó è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 253 del 4.8.2014.

---

### Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2016 — Klyuyev/Consiglio

(Causa T-341/14) <sup>(1)</sup>

*(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità ed organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente — Prova della fondatezza dell'inserimento nell'elenco»)*

(2016/C 098/48)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Sergiy Klyuyev (Donetsk, Ucraina) (rappresentanti: R. Gherson e T. Garner, solicitors, e B. Kennelly, barrister)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. de Elera-San Miguel Hurtado e J.-P. Hix, agenti)

*Interveniente a sostegno della convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: D. Gauci e T. Scharf, agenti)

### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26), del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 1), della decisione (PESC) 2015/876 del Consiglio, del 5 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU L 142, pag. 30), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/869 del Consiglio, del 5 giugno 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU L 142, pag. 1), nei limiti in cui il nome del ricorrente è stato inserito nell'elenco delle persone, entità e organismi a cui si applicano tali misure restrittive.

### Dispositivo

- 1) La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati, nella parte in cui il nome del sig. Sergiy Klyuyev è stato inserito nell'elenco delle persone, entità e organismi a cui si applicano dette misure restrittive.